

COMUNE DI DOVERA

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC N.24 DEL 19.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. ALESIO MASSIMILIANO

RAZIONALIZZAZIONE
P E R I O D I C A
EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 19.12.2022

COMUNE DI DOVERA

INDICE

1)Partecipazioni dirette

1.1 SCRP S.p.A. in liquidazione – pag. 2

1.2 Padania Acque S.p.A. – pag. 4

2)Partecipazioni indirette e assimilate

2.1. Consorzio Informatica Territorio S.p.A. – pag. 5

2.2. S.C.S. s.r.l. (e mediante questa A2A S.p.A.) – pag. 7

2.3 REI Reindustria Innovazione s.c.r.l. – pag. 9

2.4 GAL Terre del Po – pag. 11

2.5 GAL Oglio Po – pag. 12

3) Piano di razionalizzazione

3.1 Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione – pag. 13

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione – pag. 13

1. Partecipazioni dirette.

1.1. – S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

La società ha sede in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198, ed è stata posta **in liquidazione** dall'Assemblea dei soci, con delibera in seduta straordinaria del 6 dicembre 2018, iscritta il 17 dicembre 2018.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 2 milioni, suddiviso in 400mila azioni del valore nominale di euro 5,00.

Il Comune di Dovera detiene 8480 azioni, pari a nominali 42.400,00.. euro. Per conseguenza, è socio nella misura del 2,12%.

COMUNE DI DOVERA

Si precisa che l'entità della partecipazione è suscettibile di subire una variazione, in incremento, in relazione agli effetti sul capitale sociale delle reciproche rinunce, di cui al verbale di conciliazione del 29 giugno 2022, nella causa n. 689/2020 di R.G. avanti la Corte d'Appello di Brescia, promossa dalla società per l'annullamento del lodo arbitrale emesso in relazione al contenzioso insorto tra la medesima società ed i recedenti Comuni di Palazzo Pignano, Casale Cremasco Vidolasco, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo, Trescore Cremasco e Casaletto di Sopra. Delle implicazioni del predetto accordo e quindi della piena efficacia degli atti di recesso terrà conto il bilancio di SCRP per l'esercizio 2022 ovvero il bilancio finale di liquidazione, tenuto conto che per il 6 dicembre 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno "*Presentazione e Approvazione della proposta di Bilancio Finale di liquidazione al 18 novembre 2022 e del Piano di Riparto Finale, udita la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti?*".

Nel quadro ed in attuazione dei criteri direttivi fissati in sede di messa in liquidazione, nonché degli obiettivi fissati nei precedenti piani di razionalizzazione periodica adottati dagli enti locali soci, con atto del 22 dicembre 2021, la società ha proceduto ad approvare, in qualità di azionista unico, l'aumento di capitale sociale in natura della controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A., dell'ammontare nominale di € 1.900.000, oltre a soprapprezzo di € 19.499.083,, da attuarsi mediante conferimento d'azienda contestualmente sottoscritto, con efficacia dal 30 dicembre 2021.

Per effetto del suddetto conferimento di ramo d'azienda, del complessivo valore di € 21.399.083, la società ha trasferito in capo alla controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A. le attività concernenti:

- la gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici;
- la gestione e manutenzione di piattaforme sovracomunali;
- la gestione e manutenzione del canile sovracomunale;
- la gestione delle partecipazioni societarie;
- la gestione della centrale unica di committenza dei comuni del Cremasco, già operata mediante la medesima controllata;
- la partecipazione del 65% nel capitale di Società Cremasca Servizi (SCS) s.r.l., mediante la quale sono detenute le azioni di A2A S.p.A. ricevute nel quadro dell'operazione di partnership e conseguente integrazione societaria con LGH S.p.A..

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) SCRP svolge, per il tramite della controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A., attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d), D.Lgs. 175/2016, nell'ambito delle finalità istituzionali dei Comuni soci;

b) a seguito della messa in liquidazione, la società è amministrata da un liquidatore unico, mentre per ciò che concerne i dipendenti, in base all'ultimo bilancio, dell'esercizio 2021, al 31 dicembre

COMUNE DI DOVERA

2021 non figurava alcun dipendente (in coerenza con il conferimento del ramo d'azienda operativo);

c) non vi sono altre società, partecipate dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di SCRIP;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato superiore al milione di euro;

e) in disparte dello svolgimento da parte di SCRIP di attività qualificabili come servizi di interesse generale, non si è comunque verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrato un utile netto di € 5.288, nel precedente esercizio 2020 l'utile era stato di € 1.131);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la società ha efficientato la propria organizzazione attraverso la gestione condivisa di funzioni aziendali anche a servizio delle controllate Consorzio Informatica Territorio S.p.A. ed SCS s.r.l. e che il perfezionamento del predetto conferimento di ramo d'azienda ha consentito un'ulteriore razionalizzazione dei costi operativi;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società è in stato di liquidazione, il cui iter si appresta a concludersi, essendosi verificati, tra dicembre 2021 e giugno 2022, la definizione del contenzioso con i soci recedenti ed il conferimento del ramo d'azienda operativo in capo alla controllata Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

* * *

1.2. - Padania Acque S.p.A.

La società ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, e unità operativa in Crema, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto il servizio idrico integrato, e quanto a ciò connesso.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune detiene 648120 azioni, pari a nominali 337.022,40 euro. Per conseguenza, è socio nella misura dello 0,99 %.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) Padania Acque è affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Cremona, con affidamento regolato dal contratto di servizio stipulato tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona e la stessa Padania Acque, per la durata di anni 30 decorrenti dal 1° gennaio 2014, di talché la società svolge un servizio di interesse generale, rientrante nell'art. 4, comma 2, lettera a), D.Lgs. 175/2016, fermo restando che la partecipazione al capitale sociale di

COMUNE DI DOVERA

Padania Acque, da parte di ciascun Comune compreso nel perimetro dell'ATO della Provincia di Cremona, deve intendersi doverosa ai fini di soddisfare i presupposti dell'affidamento "in house", ai sensi dell'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006;

b) nell'ottica di garantire la rappresentatività territoriale e per ciò stesso l'effettività del controllo analogo congiunto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 5 componenti, compresi il presidente e l'amministratore delegato; il numero medio di dipendenti nell'esercizio 2021 è risultato pari a 180 unità;

c) Padania Acque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO della provincia di Cremona, in conformità ai principi di unicità della gestione e di dimensione almeno provinciale della stessa, di cui all'art. 147, commi 2 e 2bis, D.Lgs. 152/2006;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato superiore al milione di euro;

e) in disparte della dirimente considerazione che Padania Acque espleta un servizio d'interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrato un utile netto di € 3.172.132, nel precedente esercizio 2020 l'utile era stato di € 2.798.938);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che la regolazione tariffaria disciplinata da ARERA assicura una gestione improntata ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

g) Padania Acque, quale gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Cremona costituisce già essa stessa il frutto di precedenti processi di razionalizzazione e semplificazione societaria, culminati nell'unificazione delle gestioni e nella concentrazione in capo alla medesima società delle componenti operative e patrimoniali, di talché non è necessario procedere ad ulteriori aggregazioni, fermo restando che sono tuttora in corso valutazioni relative all'acquisizione del ramo d'azienda di ASM Pandino s.r.l., cui fa capo la proprietà di reti ed impianti situati nel territorio comunale di Pandino.

* * *

2. Partecipazioni indirette e assimilate

2.1. – Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

La società è partecipata al 100% dai Comuni soci per il tramite di SCRIP in liquidazione, e assoggettata al controllo analogo mediante apposito comitato ove sono rappresentati tutti i Comuni indirettamente soci e titolari dei servizi affidati, allo stato legittimati, a regime, all'attribuzione di appalti secondo il modello "in house" per effetto del perfezionamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192, comma 1, D.Lgs. 50/2016, disposta con determina prot. n. 12140, del 9 marzo 2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Qualificazione delle stazioni appaltanti.

COMUNE DI DOVERA

La società si focalizza su azioni di consulenza e progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali che, nella maggior parte dei casi, non dispongono di personale dedicato al sistema informatico.

In particolare, Consorzio Informatica Territorio fornisce hardware, software ed assistenza sistemistica, punto di riferimento per tutti gli aspetti informatici, compresa la mediazione con i commerciali delle varie software house ed i vari fornitori dei Comuni.

La società eroga, inoltre, servizi di committenza a favore dei Comuni indirettamente soci ed esercenti il controllo analogo congiunto attraverso i meccanismi statutari positivamente vagliati da ANAC.

Con atto del 22 dicembre 2021, la controllante, SCRP S.p.A. in liquidazione, ha proceduto ad approvare, in qualità di azionista unico, l'aumento di capitale sociale in natura, dell'ammontare nominale di € 1.900.000, oltre a soprapprezzo di € 19.499.083, liberato mediante conferimento d'azienda contestualmente sottoscritto, con efficacia dal 30 dicembre 2021.

Per effetto del suddetto conferimento di ramo d'azienda, del complessivo valore di € 21.399.083, Consorzio Informatica Territorio S.p.A. è subentrata nelle attività concernenti:

- la gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici;
- la gestione e manutenzione di piattaforme sovracomunali;
- la gestione e manutenzione del canile sovracomunale;
- la gestione delle partecipazioni societarie;
- la gestione della centrale unica di committenza dei comuni del Cremasco, che peraltro già operava per conto della controllante;
- la partecipazione del 65% nel capitale di Società Cremasca Servizi (SCS) s.r.l., mediante la quale sono detenute le azioni di A2A S.p.A. ricevute nel quadro dell'operazione di partnership e conseguente integrazione societaria con LGH S.p.A..

Conseguiti gli obiettivi fondamentali fissati nel quadro della liquidazione della controllante SCRP S.p.A., è prevista la chiusura di detta società con il subentro degli enti soci direttamente nella compagine sociale di Consorzio Informatica e Territorio S.p.A.. Al proposito si segnala che per il 6 dicembre 2022 è stata convocata l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno *“Presentazione e Approvazione della proposta di Bilancio Finale di liquidazione al 18 novembre 2022 e del Piano di Riparto Finale, udita la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti”*.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) la società svolge attività inquadrabili nelle categorie dei servizi di interesse generale, servizi strumentali e dei servizi di committenza, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e), D.Lgs. 175/2016, con stretto riferimento alla collaborazione operativa con i Comuni indirettamente soci;
- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti, compreso il presidente, al fine di garantire la più ampia rappresentatività dei Comuni indirettamente soci ed esercenti il controllo analogo congiunto attraverso l'apposito comitato previsto dallo

COMUNE DI DOVERA

statuto; con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2021, al 31 dicembre 2021 il personale risultava formato da 16 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato superiore al milione di euro;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrato un utile netto di € 52.467, nel precedente esercizio 2020 l'utile era stato di € 40.689);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, vieppiù tenuto conto dell'ulteriore efficientamento conseguito in forza del conferimento del ramo d'azienda operativo di SCRP S.p.A. in liquidazione;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società rappresenta già essa stessa una forma di cooperazione a livello sovracomunale, che interessa la quasi totalità dei Comuni del Cremasco, con lo studio e realizzazione di servizi tecnologicamente avanzati posti a disposizione di tutti gli enti, in un'ottica sinergica.

* * *

2.2. – Società Cremasca Servizi s.r.l. e, mediante questa, A2A S.p.A.

La società è partecipata per il 65% da Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

SCS costituisce la *holding* mediante cui i Comuni soci (attraverso Consorzio Informatica Territorio S.p.A.) partecipano, nella misura del 0,248%, al capitale di A2A S.p.A., nella cui compagine sociale SCS ha fatto ingresso per effetto della fusione per incorporazione di Linea Group Holding (LGH) S.p.A. deliberata nell'ottobre 2021, quale stadio finale del percorso di progressiva integrazione industriale e societaria avviato nel 2016.

Nel quadro della riferita, ed attuata, operazione di fusione, oltre ad aspetti meramente economici, sono stati convenuti una serie di impegni a tutela degli interessi dei territori rappresentati dalle società pubbliche già originarie azioniste di LGH (tra cui SCS per il Cremasco), ed in particolare:

- (i) la costituzione (formalizzata il 20 dicembre 2021) della "Fondazione LGH" (operante nei territori di riferimento dei già soci territoriali di LGH, amministrata da un C.d.A. formato da 2 membri, fra cui il presidente, nominati da A2A S.p.A., e 5 membri nominati dai già soci territoriali di LGH);
- (ii) il mantenimento per almeno 24 mesi delle sedi sociali delle società operative di business (tra cui Linea Gestioni s.r.l. a Crema e con il ruolo di polo delle bioenergie e della

COMUNE DI DOVERA

- transizione ecologica riservato a Linea Green S.p.A., a Cremona);
- (iii) il mantenimento per almeno 36 mesi del Comitato Territorio (rinnovato l'11 ottobre 2021), composto da 7 membri, di cui due (tra cui il presidente) nominati da A2A S.p.A. ed i restanti 5, uno per territorio di riferimento, nominati dai cinque soci territoriali, tra cui SCS s.r.l.;
 - (iv) la sottoscrizione (avvenuta il 3 marzo 2022) di un patto parasociale (recante limiti alla circolazione delle azioni e l'istituzione di un comitato dei soci pattisti per l'espressione congiunta dei voti assembleari e delle candidature alle cariche societarie) tra i già soci territoriali di LGH, avente la finalità di preservare e rafforzare l'identità dei soci territoriali e promuoverne e tutelarne al meglio gli interessi nell'ambito della compagine sociale di A2A S.p.A.; per tale patto sono attualmente in corso interlocuzioni tra i soci pattisti per concordare il rinnovo a seguito dell'intervenuta scadenza del primo periodo di durata, fissato al 31 ottobre 2022.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali pubbliche, già socie fondatrici di LGH, nonché con A2A, nell'ambito dell'accordo che ha regolato la fusione di LGH, implicano l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l.

Detta attività non può essere né esternalizzata né compiuta direttamente dai Comuni. Allo stato, inoltre, non sono percorribili né lo scioglimento, né la fusione in Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

Nel primo caso, infatti, verrebbe meno l'unità soggettiva del Cremasco all'interno del sopradetto patto, con la perdita delle prerogative previste dallo stesso patto, sul presupposto del mantenimento di una partecipazione minima che a quel punto non risulterebbe raggiunta; nell'altro, si darebbe genesi ad una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

SCS è quindi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con A2A S.p.A., che, anche mediante società controllate e partecipate, opera trasversalmente nel settore dei servizi di interesse generale, anche con particolare riferimento alle aree dell'Ovest Bresciano, Cremonese, Cremasco, Lodigiano e Pavese, laddove le società del gruppo A2A espletano, anche a seguito dell'aggregazione di società del gruppo LGH, le attività di igiene ambientale, trattamento e smaltimento rifiuti, produzione e distribuzione energia elettrica, efficientamento energetico, distribuzione del gas naturale e gestione calore, teleriscaldamento, mobilità elettrica, vendita di energia elettrica e gas naturale, servizi di smart city e telecomunicazione.

COMUNE DI DOVERA

Si tratta quindi di servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Ove, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), D.Lgs. 175/2016, la partecipazione di SCS s.r.l. al capitale sociale di A2A S.p.A. risultasse qualificabile come "partecipazione indiretta" del Comune, la stessa risulterebbe in ogni caso mantenibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera p), e dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, posto che A2A è società a partecipazione prevalentemente pubblica quotata in borsa da prima del 31 dicembre 2015 e che alla medesima data, LGH, poi confluita in A2A S.p.A., risultava aver emesso (nel corso del 2013) un prestito obbligazionario non convertibile quotato nella borsa del Lussemburgo.

Il mantenimento della partecipazione di SCS s.r.l. in A2A S.p.A. risulta peraltro ammesso ai sensi dell'art. 4, comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"[n]el rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica"*.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) per quanto sopra riferito, la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e d), comma 5, secondo periodo, nonché comma 9bis, D.Lgs. 175/2016, considerato che SCS costituisce lo strumento unitario di cura degli interessi del Cremasco in seno ad A2A S.p.A. ed al patto parasociale concluso con le altre società pubbliche già soci territoriali e fondatori di LGH, di talché, soprattutto attraverso il rappresentante nominato all'interno del Comitato Territorio ed il coordinamento tra le società pattiste nell'ambito delle assemblee di A2A, SCS appare funzionale alla rappresentanza e tutela delle istanze territoriali, nonché alla concertazione delle politiche di investimento e degli obiettivi strategici, relativamente ai servizi di interesse generale svolti da società operative del gruppo A2A nell'area del Cremasco;

b) avuto riguardo all'attività in concreto svolta, di holding di partecipazioni, la società è amministrata congiuntamente dai soci Cremasca Servizi s.r.l. ed SCRP S.p.A. in liquidazione, senza alcun emolumento; sempre data l'attività svolta, la società non necessita di dipendenti;

c) il Comune non partecipa ad altre società aventi ad oggetto l'attività di holding svolta da SCS s.r.l., della cui peculiare funzione si è dianzi riferito;

d) il fatturato medio di SCS s.r.l. del triennio 2019/2021 è inferiore al milione di euro, ma trattandosi di holding societaria si tratta di un dato fisiologico, poiché, non ricorrendo i presupposti per la redazione

COMUNE DI DOVERA

del bilancio consolidato, i flussi economici in entrata sono prevalentemente costituiti dai proventi da partecipazioni (dividendi);

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrato un utile netto di € 1.405.258, nel precedente esercizio 2020 l'utile era stato di € 447.959);

f) anche per effetto di interventi di razionalizzazione in precedenza implementati, i costi di funzionamento di SCS s.r.l. risultano estremamente contenuti;

g) data la peculiarità di SCS s.r.l. non è possibile procedere alla aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016, poiché siffatta aggregazione ne snaturerebbe il ruolo di holding societaria.

* * *

2.3. – REI Reindustria Innovazione s.c.r.l.

La società è partecipata da Consorzio Informatica Territorio S.p.A. nella misura dello 0,35% del capitale sociale (valore nominale della quota: euro 752,62).

La compagine svolge un ruolo di primaria importanza per lo sviluppo commerciale e sociale dell'ambito territoriale di riferimento.

Mediante REI, i Comuni del Cremasco (per il tramite di Consorzio Informatica Territorio S.p.A.) promuovono lo sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, che compongono il tessuto produttivo del territorio locale. Essa crea e/o individua le opportunità per mettere a sistema soluzioni condivise e concrete per fabbisogni territoriali ampi. È un centro di razionalizzazione che si focalizza su progettualità sovracomunali e con impatto nel lungo termine.

REI, d'intesa con i suoi soci pubblici (Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona, Comune di Crema per il tramite di Cremasca Servizi s.r.l., nonché Consorzio Informatica e Territorio S.p.A.) ha elaborato ed avviato, con l'approvazione degli atti d'impulso da parte dell'organo amministrativo, un percorso di riorganizzazione societaria, che prevede l'adeguamento al modello di società "in house", con la fuoriuscita dalla compagine sociale dei soci privati e la modifica dello statuto in conformità alle condizioni fissate dalla legislazione vigente (controllo analogo da parte degli enti soci, capitale integralmente pubblico, conseguimento di oltre l'80% dei ricavi in forza dei compiti assegnati dagli enti soci), nonché l'adozione di un programma di attività su base pluriennale fermo il rispetto dei vincoli discendenti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

In particolare, il piano strategico 2023/2027, elaborato attraverso il confronto e la concertazione dei contenuti con i soci pubblici, sottoposto all'approvazione da parte dei rispettivi organi decisionali, prevede:

COMUNE DI DOVERA

- (i) il concordato recesso dalla società degli attuali soci privati, da liquidarsi con il parziale impiego delle riserve disponibili;
- (ii) il conseguente incremento del valore nominale delle quote in capo ai quattro soci superstiti, tra cui Consorzio Informatica Territorio S.p.A., che andrà ad incrementare il valore nominale della quota da € 813,13 ad € 972,95, passando dallo 0,38% allo 0,45% del capitale sociale di REI;
- (iii) l'adozione di modifiche dello statuto dirette ad adeguarlo al modello "in house", con il vincolo del capitale integralmente pubblico, il rafforzamento dei poteri dei soci, sia in assemblea, sia attraverso l'introduzione di un comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto, con voto capitaro dei soci membri, dotato di penetranti poteri di indirizzo e verifica dell'attività di REI, nonché di designazione delle candidature alle cariche societarie;
- (iv) la costituzione, quale organismo esterno alla società, di un comitato consultivo, che oltre a REI vedrà la partecipazione di associazioni di categoria, sindacati, enti privati, banche ed università, per l'acquisizione di pareri non vincolanti sulle iniziative e programmi di REI, anche in una logica proattiva di individuazione ed approfondimento di tematiche di comune interesse per le attività di REI finalizzate alla promozione della crescita, dello sviluppo territoriale, della ricerca ed innovazione;
- (v) la programmazione di interventi entro un orizzonte temporale quinquennale (2023/2027), nell'ambito dei principali settori d'azione di REI, ovvero Innovazione e Ricerca, Startup e imprenditorialità e Marketing territoriale, improntato al conseguimento di un fatturato medio annuo superiore a milione di euro, di cui oltre l'80% riferibile ai compiti affidati dai soggetti pubblici soci, nel rispetto dei vincoli finalistici posti dall'art. 5, D.Lgs 50/2016 e dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016, fermi gli adempimenti richiesti dall'art. 192, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016.

Nella prospettiva di Consorzio Informatica Territorio, la riorganizzazione di REI appare coerente con i criteri direttivi a suo tempo approvati dai Comuni soci ai fini della liquidazione della capogruppo SCRP, ed in particolare, sulla scorta del punto 10) del verbale assembleare 4 dicembre 2018, (a) il rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica, (b) la garanzia di continuità del servizio ai soci, (c) la tutela del valore al fine di restituire ai soci una somma quanto più elevata, (d) la tutela dell'occupazione.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) REI cura e promuove azioni sinergiche, pubblico-private, di marketing territoriale, innovazione, ricerca e supporto nel reperimento di finanziamenti pubblici per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese e

COMUNE DI DOVERA

dell'occupazione, sicché tale attività appare inerente alle finalità istituzionali del Comune ed in particolare ascrivibile alla categoria dei servizi di interesse generale, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016;

b) nelle more della riorganizzazione societaria in corso, di cui si è riferito, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da otto componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale; con riferimento ai dipendenti, in base all'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2021, il numero risulta essere di 8 unità;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o similari a quelle di REI;

d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato non superiore al milione di euro, ma tale circostanza è dovuta alla peculiare attività della società che supporta le amministrazioni nel reperimento di risorse pubbliche, così come nella promozione di investimenti in partnership pubblico/privata ovvero di operatori privati;

e) in disparte lo svolgimento di servizi di interesse generale, non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci;

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di ulteriore contenimento dei costi di funzionamento, posto che i componenti l'organo amministrativo non percepiscono alcun compenso;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società copre pressoché interamente il bacino provinciale ed opera dunque in un vasto territorio, coinvolgendo i principali attori pubblici e privati.

* * *

2.4. – GAL Terre del Po s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del Po” è una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, avente come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

a) in virtù dell'art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia per il periodo 2014-2020”*, di talché rientra nella casistica prevista dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è *“fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e*

COMUNE DI DOVERA

dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 11 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;

c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Terre del Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);

d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connessa alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;

e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrata una perdita di € 23.225, nel 2020 si era registrato un utile netto di € 8.218, nel precedente esercizio 2019 l'utile era stato di € 7.038);

f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;

g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

* * *

2.5. – GAL Oglio Po s.c.r.l.

Il Gruppo di Azione Locale “Oglio Po” s.c.r.l. è una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque si è ridotta nel 2018 dal 2,632% all'1,276%, in esito alla operazione straordinaria con GAL Oglio Po Terre d'Acqua s.c.r.l..

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

Con riferimento ai parametri di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

- a) in virtù dell'art 3 dello statuto, *“la società, senza fini di lucro, ha lo scopo di gestire il PSL – Piano di Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia nelle aree Leader”*, di talché rientra nella casistica prevista

COMUNE DI DOVERA

dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale è “*fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”;

- b) la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 9 componenti, compreso il presidente (tutti privi di compensi), al fine di garantire la più ampia rappresentatività delle componenti pubbliche e private che ne formano la compagine sociale;
- c) non vi sono altre società, partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune, che svolgano attività analoghe o simili a quelle del GAL “Oglio Po” (con riferimento al medesimo ambito territoriale);
- d) il fatturato medio annuo del triennio 2019/2021 è risultato non superiore al milione di euro, ma siffatta condizione non appare indice di inefficienza, poiché è connessa alla peculiarità dello strumento dei gruppi di azione locale (significativamente oggetto di una espressa deroga pure rispetto ai parametri dell'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016), poiché ciascun G.A.L. è costituito quale strumento societario dedito alla gestione di uno specifico piano di sviluppo locale;
- e) non si è verificata la circostanza della chiusura in negativo di quattro dei cinque ultimi bilanci (nell'esercizio 2021 si è registrato un utile netto di € 4.997, nel precedente esercizio 2020 l'utile era stato di € 1.251);
- f) alla luce dell'andamento dei conti della società, non risultano necessari interventi di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) non risultano necessarie aggregazioni societarie, poiché la società ha precipuo scopo, a termine, legato alla gestione di un piano di sviluppo locale finanziato da Regione Lombardia.

* * *

3. Piano di razionalizzazione.

3.1. – Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione

Gli obiettivi assunti nell'ambito della revisione ordinaria dell'anno 2021 risultano in buona parte raggiunti:

- a) con delibera di assemblea straordinaria di Consorzio Informatica Territorio S.p.A. è stato approvato e contestualmente liberato l'aumento di capitale, in natura, mediante conferimento del ramo d'azienda operativo della controllante SCRIP S.p.A. in liquidazione;
- b) a seguito di conciliazione in sede giudiziale, nel contenzioso avanti la Corte d'Appello di Brescia, si è perfezionata la fuoriuscita dal capitale sociale di SCRIP S.p.A. in liquidazione dei già soci Comuni di Palazzo Pignano, Casale Cremasco Vidolasco, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo, Trescore

COMUNE DI DOVERA

Creiasco e Casaleto di Sopra, con ciò verificandosi un passaggio essenziale ed imprescindibile per addivenire alla conclusione del processo di liquidazione di SCRP S.p.A.;

- c) con il concorso del consenso di SCS s.r.l., si è perfezionato l'iter di fusione per incorporazione di LGH in A2A, così come si è proceduto alla costituzione ed attivazione della Fondazione LGH, al rinnovo del Comitato Territorio ed alla stipula del patto parasociale tra le società pubbliche già socie di LGH;
- d) REI, d'intesa con i principali soci pubblici (Camera di Commercio di Cremona, Comune di Cremona e Comune di Crema, per il tramite di Cremasca Servizi), ha definito, con approvazione degli atti d'impulso da parte dell'organo amministrativo, il percorso di adeguamento al modello "in house", che porterà alla fuoriuscita dei soci privati, all'approvazione di modifiche dello statuto per renderlo conforme ai principi in materia di società "in house", nonché all'adozione di un programma di attività in coerenza con il nuovo modello, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

3.2 Aggiornamento del piano di razionalizzazione

Alla luce degli esiti della revisione straordinaria e delle successive revisioni ordinarie delle partecipazioni societarie, il Comune individua i seguenti obiettivi di riassetto con scadenza a tendere a fine del 2023:

(i) scioglimento e comunque conclusione dell'iter di liquidazione di SCRP S.p.A., con subentro dei Comuni suoi azionisti nel capitale di Consorzio Informatica Territorio S.p.A., nella medesima quota percentuale da essi attualmente detenuta in SCRP S.p.A. in liquidazione;

(ii) valutazione ed eventuale attuazione dell'ampliamento della base sociale di Consorzio Informatica Territorio, in funzione dell'ingresso nella compagine sociale dei soci receduti da SCRP ed altri enti locali interessati allo sviluppo dell'attività della società;

(iii) con riferimento a REI attuazione del piano di riorganizzazione, con l'implementazione in concreto del modello "in house", rispetto al quale, con la presente deliberazione si rileva la conformità all'oggetto sociale ed alle finalità di Consorzio Informatica Territorio S.p.A., ai cui organi decisionali viene demandata l'espressione dei necessari atti di consenso, per quanto di competenza.

* * *